

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° luglio 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 marzo 2006, n. 6

Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada.

Pag. 2

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 marzo 2006, n. 092/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni e delle comunità montane della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Approvazione

Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° aprile 2006, n. 096/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento nel registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004. Approvazione modifiche

Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° aprile 2006, n. 098/Pres.

Legge regionale n. 79/1982, art. 25. Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Approvazione modifiche ed integrazioni

Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° aprile 2006, n. 099/Pres.

Regolamento per le spese in economia ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 2/2006 per la diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni con particolare riferimento alla legge regionale n. 13/2004. Approvazione

Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° aprile 2006, n. 0100/Pres.

Regolamento per le spese in economia, per la realizzazione del programma «Eures», nell'ambito della rete europea dei servizi per l'impiego, ai sensi dell'art. 57, comma 2, della legge regionale n. 18/2005. Approvazione

Pag. 10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2006, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale

Pag. 12

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2006, n. 6.

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna

Pag. 14

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2006, n. 7.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna

Pag. 16

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2006, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 (centro per lo studio e la prevenzione oncologica (CSPO). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269)

Pag. 16

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2006, n. 12.

Norme in materia di polizia comunale e provinciale

Pag. 17

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2006, n. 13.

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.

Pag. 21

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 marzo 2006, n. 6

Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada.*(Pubblicato nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 28 marzo 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento definisce i requisiti minimi di sicurezza per il regolare svolgimento delle competizioni sportive su strada e i contenuti delle autorizzazioni relative alle stesse, in attuazione dell'art. 4, comma 150-septies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») e nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 2.

Definizione di competizione sportiva su strada

1. Ai fini del presente regolamento si intende per competizione sportiva su area pubblica o su strada di uso pubblico qualsiasi manifestazione, svolta sul sedime e nella fascia di pertinenza stradale, nella quale si rilevano elementi che, in modo oggettivo, conferiscono a tale evento carattere agonistico, a norma del comma 2.

2. Il carattere agonistico dell'evento si riscontra in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati;

b) esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti.

3. Gli eventi agonistici di cui al comma 2 sono differenziati su esplicita indicazione dell'ente organizzatore in:

a) di interesse provinciale, interprovinciale e regionale; per evento agonistico interprovinciale si intende una manifestazione alla quale partecipino concorrenti provenienti da diverse province;

b) di interesse nazionale e/o internazionale.

TITOLO II

REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

Art. 3.

Condizioni generali di sicurezza

1. Le competizioni sportive su strada devono svolgersi in condizioni di sicurezza per la salvaguardia dei partecipanti, della circolazione, della cittadinanza nonché delle infrastrutture interessate dalla manifestazione. A tal fine nell'ambito di ciascuna competizione e durante il suo svolgimento devono essere garantite le misure minime di sicurezza di carattere preventivo nonché di controllo, assistenza e vigilanza, di cui agli articoli 4 e 5.

2. Tali misure, salvo differenti accordi con l'ente autorizzante, sono da considerarsi a carico dei soggetti richiedenti l'autorizzazione.

3. Nei provvedimenti autorizzativi possono essere prescritti ulteriori requisiti di sicurezza rispetto a quelli previsti dal presente titolo.

Art. 4.

Misure preventive

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione sportiva su strada è tenuto a mettere in atto le seguenti misure preventive di sicurezza:

a) al fine di comunicare all'utenza lo svolgimento della manifestazione è data pubblicità attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità almeno nei dieci giorni precedenti alla data dello svolgimento della gara;

b) prima di dare inizio alla competizione è accertata l'esistenza di un valido provvedimento di regolamentazione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti;

c) prima dell'inizio della competizione è effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e aree coinvolte, nonché la presenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;

d) prima dell'inizio della competizione è dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata, quali aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie e simili, ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi sono segnalati o protetti, nonché degli eventuali comportamenti e cautele da adottare per superarli;

e) se la competizione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le linee di trasporto pubblico locale, limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, è dato preavviso alle aziende almeno quindici giorni prima della competizione;

f) sono poste in essere idonee misure di sicurezza affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla competizione;

g) è disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e alla zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità, al numero dei corridori in gara ovvero alla tipologia della competizione;

h) sono sistemati idonei materiali protettivi in prossimità e in corrispondenza dei punti più pericolosi del percorso, con particolare riguardo agli ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata, ovvero ne è comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento adeguatamente visibili quale giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità previsti dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 162 del decreto legislativo n. 285/1992; in tal caso, il personale incaricato presegna la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo.

Art. 5.

*Misure di controllo, assistenza**e vigilanza durante lo svolgimento della competizione*

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione sportiva su strada è tenuto a mettere in atto le seguenti misure di controllo, assistenza e vigilanza:

a) garantire, con personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali

b) assicurare una costante ed adeguata assistenza sanitaria, ove necessario anche al seguito della gara, con la presenza di almeno una ambulanza e un medico per gli eventi agonistici di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), di almeno due ambulanze e due medici per le gare di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) e, nel caso di gare con animali, di un medico veterinario;

c) segnalare, per le sole gare ciclistiche, l'inizio e la fine della carovana composta dai partecipanti alla competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di «inizio gara» e «fine gara», anche quando sia presente la scorta di un organo di polizia;

d) dare specifico avviso, prima della partenza della gara, ai concorrenti in merito al fatto che, accumulando un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi, secondo il regolamento di gara, non possono essere più considerati in corsa e che pertanto devono rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale ordinaria;

e) accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli imprevisti sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;

f) dare preavviso, per le sole gare ciclistiche, salvo diverse disposizioni degli organi di polizia stradale o della scorta tecnica che scortano la carovana, dell'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno cinque minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica;

g) garantire la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni alla sede stradale, alle opere d'arte e alla segnaletica; eventuali danni arrecati sono immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;

h) rimuovere immediatamente al termine della manifestazione tutti i cartelli che siano stati eventualmente affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

i) presidiare costantemente, salvo che sia prevista la vigilanza da parte di organi di polizia stradale, da parte di personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento e con l'ausilio di bandierine rettangolari rosse o arancioni, le intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;

j) fare rigorosamente rispettare il percorso indicato nella autorizzazione; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa, si renda necessaria una variazione di percorso, la manifestazione è immediatamente sospesa, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, è imposto ai concorrenti di sospendere temporaneamente la gara e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato, rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, sono adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che il trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;

k) munirsi del contratto di assicurazione previsto dal comma 6 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 285/1992.

TITOLO III

CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 6.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata all'ente competente almeno quarantacinque giorni prima della manifestazione per quelle di competenza provinciale e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza comunale.

2. Copia della domanda è contemporaneamente inoltrata:

a) alla questura, per le verifiche sotto il profilo dell'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992;

b) alla prefettura, per le valutazioni riguardo alla chiusura totale o parziale delle strade;

c) a tutti i comuni territorialmente interessati dalla manifestazione, per eventuali osservazioni in merito allo svolgimento della stessa.

3. Ai fini del rilascio del nullaosta, di cui all'art. 4, comma 150-*quater*, della legge regionale n. 1/2000, gli enti proprietari delle strade ed aree pubbliche si attengono unicamente a valutazioni tecniche relative allo stato della strada ed alla compatibilità della manifestazione con le esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale ed alla conservazione del patrimonio stradale.

4. Nel caso in cui il nullaosta non sia già allegato alla domanda di autorizzazione, l'ente autorizzante provvede a richiederlo, senza altri oneri a carico dei soggetti richiedenti, anche a mezzo fax o per posta elettronica. Il nullaosta si intende tacitamente acquisito qualora, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l'ente proprietario delle strade ed aree pubbliche non abbia comunicato un provvedimento negativo.

5. Salvo il potere di dettare norme regolamentari per l'organizzazione e lo svolgimento della funzione autorizzatoria, comuni e province stabiliscono con apposito provvedimento i contenuti e lo schema della domanda di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 7.

Art. 7.

Contenuti dell'autorizzazione

1. I provvedimenti autorizzativi contengono i seguenti dati:

a) riferimento alle norme vigenti in materia;

b) nome e cognome del richiedente, residenza, codice fiscale, numero di telefono e di fax, nome del gruppo o della società sportiva e relativa sede;

c) denominazione e tipologia della gara;

d) luogo, data e ora di svolgimento;

e) strade interessate;

f) indicazione dei nullaosta rilasciati dagli enti proprietari delle strade o delle aree pubbliche interessate dalla manifestazione, ovvero della sua acquisizione tacita a norma dell'art. 6, comma 4;

g) elenco, ordinato secondo lo sviluppo del tracciato di gara, dei comuni interessati e del tragitto alternativo;

h) numero dei partecipanti; nel caso in cui non sia possibile verificarne il numero esatto fino alla chiusura delle iscrizioni è indicato il numero dei partecipanti dell'anno precedente, oppure dell'ultima edizione effettuata;

i) prescrizioni concernenti la sicurezza in riferimento alle disposizioni di cui al presente regolamento;

j) estremi del contratto della polizza per responsabilità civile a cose e a terzi del richiedente ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992;

k) estremi del contratto della polizza assicurativa a favore dei partecipanti, ivi compresi i veicoli al seguito, per le sole gare di cui all'art. 2, comma 3, lettera b);

l) copia delle abilitazioni della scorta tecnica prevista dall'art. 9;

m) elenco del personale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5.

2. Per le domande relative a gare con veicoli a motore, in cui è prevista una velocità di percorrenza superiore a quaranta chilometri orari, l'autorizzazione contiene inoltre:

a) indicazione del nullaosta rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con allegato il preventivo parere del CONI ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 285/1992;

b) menzione del collaudo del percorso di gara effettuato dagli organi competenti.

Art. 8.

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione è adottato almeno sette giorni prima di quello per il quale è programmata la competizione.

2. L'eventuale diniego dell'autorizzazione è motivato unicamente da esigenze di sicurezza della circolazione, da valutazioni in merito all'ordine o all'incolumità pubblici ovvero dalla concomitanza con altra manifestazione.

3. L'efficacia della autorizzazione è subordinata all'emanazione dell'ordinanza di chiusura delle strade e di limitazione della circolazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, in mancanza della quale la gara non può avere luogo.

TITOLO IV
SERVIZIO DI SCORTA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Servizio di scorta per gare ciclistiche

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 285/1992, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992 o una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.

2. I soggetti abilitati alla scorta tecnica, in sostituzione dell'organo di polizia stradale, sono reperiti a cura del soggetto richiedente l'autorizzazione.

3. La presenza del servizio di scorta può costituire specifica prescrizione cui è subordinata la validità dell'autorizzazione all'effettuazione della gara ciclistica.

Art. 10.

Specifiche autorizzative e calendario annuale delle competizioni ciclistiche

1. Nel caso di competizioni che si svolgono, anche solo in parte, su itinerari esterni alla pertinenza stradale pubblica, il soggetto richiedente acquisisce le eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalle norme, inclusa l'autorizzazione dei proprietari delle aree private interessate dalla competizione.

2. Nel caso in cui siano previsti palchi, tribune e podi di premiazione sul suolo pubblico, il soggetto richiedente allega alla domanda una relazione di calcolo con schema grafico in merito alla staticità della struttura prevista a firma di un tecnico abilitato.

3. Ogni provincia istituisce un calendario annuale delle competizioni ciclistiche su strada, che comprende tutte le manifestazioni ciclistiche da svolgersi nel corso dell'anno sul territorio provinciale.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione,

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 27 marzo 2006

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/142 del 14 marzo 2006.

06R0232

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 marzo 2006, n. **092/Pres.**

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni e delle comunità montane della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Approvazione.

(Pubblicata nel suppl. strao. del Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 31 marzo 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria statale per l'anno 2006) che all'art. 1, comma 148 così dispone: «Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese

correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.»;

Visto l'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di conferenza unificata del 28 luglio 2005, rep. atti n. 869, ed in particolare i punti 7) e 12) che così prevedono:

«7. Lo specifico accordo di cui al punto 6) individuerà per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, anche la quota teorica attribuibile alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano da scorporare dal riparto di calcolo delle economie di spesa previste per le aziende sanitarie ospedaliere e per gli altri enti del servizio sanitario nazionale, con le modalità previste dal successivo punto 12.

12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche con riguardo alla spesa per il personale, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità tra il Governo e ciascuna Regione e provincia autonoma, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le province autonome, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia, agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio. Per l'anno 2005 al perseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica si provvede in conformità ad eventuali protocolli aggiuntivi, d'intesa con il dipartimento della funzione pubblica ai patti di stabilità già stipulati. Nel triennio 2005/2007 gli enti di cui al presente punto concorrono alla realizzazione delle economie di spesa lorde aventi caratteristiche strutturali da realizzare mediante misure correttive dell'andamento tendenziale della spesa corrente, come segue:

a) per l'anno 2005 l'importo è così determinato: 4,5 milioni di euro cui vanno aggiunti gli importi di cui alle lettere b) e c) del punto 9 e l'importo di cui al punto 7 per il solo anno 2005;

b) per gli anni 2006 e seguenti secondo gli importi che saranno stabiliti dai patti medesimi in base ad un criterio di proporzionalità a parità di condizioni con le regioni a statuto ordinario e con gli altri enti afferenti al rispettivo territorio. I relativi importi saranno dedotti per gli altri enti dagli importi complessivi previsti dai punti 7) e 9) a concorrere con gli obiettivi previsti dalla finanziaria»;

Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al contenimento della spesa per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, della Costituzione;

Visto l'art. 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria statale per l'anno 2006) che così dispone: «Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'art. 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito del 1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni»;

Visto l'art. 4, comma 48, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria regionale per l'anno 2006), che prevede che: «Ai fini del concorso del sistema Regione - autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia al rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica diversi da quelli di cui al comma 45, negoziati con lo Stato e riferiti al sistema regionale nel suo complesso per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e di concerto con l'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, definisce con regolamento i criteri e le modalità per il concorso degli enti locali della Regione al raggiungimento dei predetti obiettivi»;

Visto l'art. 4, comma 1-bis) dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'art. 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni e delle comunità montane della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica relativi al contenimento, in particolare, delle spese di personale;

Tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo tecnico regionale di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

Considerato che, al fine del concorso delle autonomie locali della Regione Friuli-Venezia Giulia al raggiungimento degli obiettivi generali posti dal legislatore statale in materia di contenimento sono stati posti i seguenti obiettivi:

conseguimento, nell'anno 2006, di determinati importi in termini di economie di spesa sia sulla spesa del personale che su altre spese di natura strutturale;

possibilità di effettuare assunzioni nei limiti delle cessazioni.

Visto l'accordo raggiunto in sede di conferenza unificata in data 24 novembre 2005, rep. atti n. 886/W tra Governo, regioni, A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M. per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario ed i rispettivi enti;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;

Sentito il consiglio delle autonomie locali che, si è espresso favorevolmente nella seduta del 22 marzo 2006;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 636 del 24 marzo 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni e delle comunità montane della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 marzo 2006

ILLY

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni e delle comunità montane della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto del principio di autonomia finanziaria sancito dalla costituzione, in esecuzione dell'art. 4, comma 48 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, definisce i criteri e le modalità per il concorso delle province, dei comuni e delle comunità montane della Regione, per la realizzazione, negli anni 2006, 2007 e 2008, degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica posti dal legislatore statale.

Art. 2.

Economie di spesa

1. In ottemperanza al contenuto dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005, le province, i comuni e le comunità montane, sono tenuti a concorrere alla realizzazione delle economie di spesa lorde, aventi caratteristiche strutturali, da realizzare mediante misure correttive dell'andamento tendenziale della spesa corrente con i seguenti importi complessivi, per l'anno 2006: comuni euro 10.416.750; province euro 930.150; comunità montane euro 123.742. L'attribuzione dei risparmi per ogni singolo ente è indicata nel modello di cui all'allegato 1) al presente regolamento.

Art. 3.

Calcolo degli obiettivi di risparmio per le Province

1. Gli obiettivi di risparmio sono individuati utilizzando la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato di ogni singola provincia al 31 dicembre 2004 (dati desunti dal conto del personale) moltiplicato per l'importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto province, diviso il numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato del sub-comparto province.

2. Il risparmio viene prioritariamente assicurato ponendo un vincolo alle assunzioni di personale determinato dal calcolo indicato al comma 3.

3. Si procede a calcolare il costo lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell'anno precedente su base annua (compresa la tredicesima mensilità) in modo da autorizzare per l'anno in corso un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo, calcolato su tredici mensilità, sia al massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni ed il risparmio di competenza della singola amministrazione per l'anno di riferimento, che si evince dal modello di cui all'allegato 1), maggiorato dei risparmi di cui al successivo punto 10.

4. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di appartenenza, più indennità di comparto, più oneri conseguenti (compresa IRAP).

5. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza, più indennità di comparto, più oneri conseguenti (compresa IRAP).

6. Per cessazioni si intendono le estinzioni dei rapporti di lavoro, di personale assunto a tempo indeterminato, nonché ai fini del presente regolamento anche le fuoriuscite di personale in mobilità.

7. In alternativa alla procedura sopra descritta, resta comunque salva la possibilità per ciascuna provincia di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25% delle cessazioni dell'anno precedente.

8. Le cessazioni si considerano cumulativamente nel corso del triennio 2005-2007.

9. Nel caso, a seguito dell'applicazione della procedura alternativa, nonché dei risparmi di cui al successivo comma 10, non venga assicurato il risparmio posto a carico di ogni singola provincia, lo stesso verrà posto a carico della medesima provincia in sede di aggiornamento dei riparti previsti per gli anni successivi.

10. Le economie di spesa possono altresì essere conseguite tramite una riduzione di altre voci della spesa corrente purché di natura strutturale, rispetto all'esercizio di riferimento, e nel limite in cui vengono mantenute negli esercizi successivi.

11. La mobilità in compensazione può essere effettuata liberamente tra gli enti assoggettati al campo di applicazione del presente regolamento.

Le procedure di mobilità verticale interna non rilevano ai fini del presente regolamento.

Art. 4.

Calcolo degli obiettivi di risparmio per i comuni e le comunità montane

1. Gli obiettivi di risparmio sono individuati utilizzando la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato di ogni singolo comune (comunità montana) al 31 dicembre 2004 (dati desunti dal conto del personale) moltiplicato per l'importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto comuni (comunità montane), diviso il numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato del sub-comparto comuni (comunità montane).

2. Il risparmio viene prioritariamente assicurato ponendo un vincolo alle assunzioni di personale determinato dal calcolo di cui al comma 3.

3. Si procede a calcolare il costo lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell'anno precedente su base annua (compresa la tredicesima mensilità) in modo da autorizzare per l'anno in corso un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo, calcolato su tredici mensilità, sia al massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni ed il risparmio di competenza della singola amministrazione per l'anno di riferimento, che si evince dal modello di cui all'allegato 1), maggiorato dei risparmi di cui al successivo punto 10.

4. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di appartenenza, più indennità di comparto, più oneri conseguenti (compresa IRAP).

5. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza, più indennità di comparto, più oneri conseguenti (compresa IRAP).

6. Per cessazioni si intendono le estinzioni dei rapporti di lavoro, di personale assunto a tempo indeterminato, nonché ai fini del presente regolamento anche le fuoriuscite di personale in mobilità.

7. In alternativa alla procedura sopra descritta i comuni e le comunità montane possono procedere ad assunzioni con le seguenti limitazioni:

a) comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti possono procedere alla copertura totale del turn-over verificatosi nel corso del triennio 2005-2007;

b) comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti possono assumere una unità a fronte di una cessazione. È possibile effettuare una seconda assunzione dopo che si sono verificate nel triennio 2005-2007 ulteriori 4 cessazioni;

c) comunità montane e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25% delle cessazioni dell'anno precedente.

8. Le cessazioni si considerano cumulativamente nel corso del triennio 2005-2007.

9. Nel caso, a seguito dell'applicazione della procedura alternativa, nonché dei risparmi di cui al successivo punto 10, non venga assicurato il risparmio posto a carico di ogni singolo comune o comunità montana lo stesso verrà posto a carico del medesimo ente in sede di aggiornamento dei riparti previsti per gli anni successivi.

10. Le economie di spesa possono altresì essere conseguite tramite una riduzione di altre voci della spesa corrente di natura strutturale, rispetto all'esercizio di riferimento e nel limite in cui vengono mantenute negli esercizi successivi.

11. La mobilità in compensazione può essere effettuata liberamente tra gli enti assoggettati al campo di applicazione del presente regolamento.

Le procedure di mobilità verticale interna non rilevano ai fini del presente regolamento.

Art. 5.

Risparmi già conseguiti

1. Qualora gli enti possono dimostrare di aver già conseguito nell'anno 2005, con riferimento alle cessazioni dell'anno 2004, dei risparmi sui costi del personale, calcolati con le modalità di cui all'art. 3, comma 3 o all'art. 4, comma 3, gli stessi rimangono acquisiti e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2006.

Art. 6.

Obblighi per gli enti

1. Gli enti di cui all'art. 1, trasmettono alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - servizio finanza locale - Udine, apposita dichiarazione, sottoscritta dal responsabile del servizio, recante un prospetto riepilogativo dei risparmi conseguiti per le diverse tipologie di spesa.

Art. 7.

Penalizzazioni

1. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal seguente regolamento, gli enti sono tenuti a riassorbire la quota di mancato risparmio nell'anno successivo.

Art. 8.

Obblighi della direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali

1. La direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - servizio finanza locale - Udine, provvede a raccogliere tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali e ad istituire apposita banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al contenimento della spesa pubblica.

2. La direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - servizio finanza locale - invia, per fini conoscitivi, al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato, alla direzione centrale risorse economiche e finanziarie ed alla direzione centrale sviluppo e programmazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, una relazione sull'avvenuto conseguimento degli obiettivi raggiunti dagli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia per il concorso, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, al contenimento della spesa pubblica.

Art. 9.

Anni 2007 e 2008

1. I procedimenti sopra descritti per il raggiungimento degli obiettivi posti a carico dei singoli enti, con riferimento ai risparmi sul personale, si applicheranno anche negli anni successivi (2007-2008) in modo che le economie di spesa già conseguite siano mantenute in maniera strutturale ed implementate degli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni 2007-2008.

2. Gli importi in termini di economie di spesa lorde da realizzarsi sono da considerarsi provvisori, in quanto potranno essere oggetto di modifica a seguito degli accordi tra Governo e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

06R0222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° aprile 2006, n. 096/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento nel registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni);

Visto, in particolare, l'art. 4 di detta legge regionale, il quale prevede l'istituzione di un registro regionale nel quale vengono inserite le associazioni, a carattere regionale, di prestatori di attività professionali non ordinistiche;

Visto il proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento nel registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004», successivamente modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 2005, n. 0207/Pres.;

Ritenuto di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al predetto regolamento nelle parti riguardanti, rispettivamente, le modalità di presentazione della domanda di inserimento nel registro, gli obblighi e le cause di cancellazione delle associazioni, a carattere regionale, già inserite nel registro medesimo;

Preso atto che la competente commissione consiliare, nella seduta del 9 marzo 2006, ha espresso unanime parere favorevole alle modificazioni ed integrazioni apportate al regolamento sopra richiamato;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 17 marzo 2006, n. 550;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate al «Regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento nel registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004», approvato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 0372/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche al regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° aprile 2006

ILLY

Modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento nel registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (interventi in materia di professioni).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4 del decreto
del Presidente della Regione n. 0372/Pres/2004*

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres/2004, dopo la parola «copia» la parola «autenticata» è soppressa.

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres/2004, è sostituita dalla seguente:

«*d*) copia autenticata delle scritture contabili riassuntive relative all'ultimo esercizio precedente alla presentazione della domanda redatte in contabilità ordinaria o semplificata, a discrezione dell'associazione medesima; nel caso si tratti di associazione costituitasi nell'anno di presentazione dell'istanza di inserimento, la stessa deve dichiarare la contabilità prescelta e presentare un piano programmatico che relazioni sulle attività intraprese o da intraprendere corredato dalle previsioni economico-finanziarie;»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione n. 0372/Pres/2004*

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres/2004 la parola «marzo» è sostituita dalla seguente: «luglio».

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres/2004 le parole: «dell'ultimo bilancio consuntivo approvato» sono sostituite dalle seguenti:

«delle scritture contabili riassuntive, approvate dagli organi competenti, riferite all'anno precedente».

3. Il comma 2 è soppresso.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 10 del decreto
del Presidente della Regione n. 0372/Pres/2004*

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres/2004 è sostituita dalla seguente:

«*a*) qualora si riscontri la perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 5, previa diffida e concessione di un termine di sessanta giorni per il ripristino delle condizioni necessarie;».

2. Dopo la lettera *b-bis*) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres/2004 sono inserite le seguenti:

«*b-ter*) per mancata osservanza degli obblighi previsti dall'art. 7, previa diffida e concessione di un termine di sessanta giorni per il necessario adeguamento;

b-quater) per mancata comunicazione delle variazioni intervenute relativamente all'atto costitutivo, allo statuto, al trasferimento di sede ed ai requisiti richiesti per l'inserimento nel registro, previa diffida e concessione di un termine di sessanta giorni per il necessario adeguamento;

b-quinques) per il verificarsi di situazioni, di fatto accertate, connesse ad un utilizzo improprio o fuorviante riferito allo «status» di associazione inserita nel registro ovvero ad una pubblicizzazione scorretta dello stesso in difformità ai principi della legge regionale n. 13/2004;

b-sexies) qualora l'associazione usi l'inserimento nel registro regionale quale titolo abilitante all'esercizio, da parte dei professionisti associati, dell'attività professionale da essa rappresentata.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres/2004 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. La cancellazione ha effetto dalla data del decreto del Presidente della Regione.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° aprile 2006, n. 098/Pres.

Legge regionale n. 79/1982, art. 25. Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Approvazione modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come da ultimo modificato dal comma 119 dell'art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere dei finanziamenti alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative a livello regionale, così come individuate dall'art. 16 della legge regionale n. 79/1982, per la realizzazione di iniziative di sostegno e supporto alle imprese cooperative;

Visto il decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres. e successive modifiche con il quale è stato approvato il «regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo»;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera c) del regolamento predetto che prevede che la ripartizione del 25 per cento dell'importo complessivo avvenga «...in proporzione al fatturato complessivo delle cooperative associate a ciascuna associazione quale si ricava dal bilancio delle stesse depositato presso l'amministrazione regionale e relativo all'esercizio chiuso nell'anno eccedente alla domanda od al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo ...»;

Visto il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 che ha modificato l'art. 7 della legge regionale n. 79/1982 sopprimendo l'obbligo in capo alle cooperative del deposito presso l'amministrazione regionale del bilancio di esercizio;

Considerato che è in corso di predisposizione la riforma organica della normativa su la cooperazione;

Ritenuta nelle more dell'adozione della riforma ed alla luce della novella introdotta dalla citata legge regionale n. 13/2002, l'opportunità, per correttezza e celerità amministrativa, di proporre l'ulteriore adozione di modifiche al testo regolamentare, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 25 della legge regionale n. 79/1982;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», ed in particolare l'art. 30 che, per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e modalità avvenga in forma di regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 17 marzo 2006, n. 548;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo», adottato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche al regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° aprile 2006

ILLY

Modifiche al «regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres.

Art. 1.

*Modifica all'art. 4, comma 1
del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres./2001*

1. Dopo la lettera b), del comma 1, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., è inserita la seguente:

«b-bis) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal presidente dell'associazione di riferimento, attestante il fatturato complessivo di ciascuna cooperativa associata all'associazione stessa, così come indicato all'art. 5, comma 2, lettera c).».

Art. 2.

*Modifica all'art. 5, comma 2
del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres./2001*

1. La lettera c), del comma 2, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres./2001, è sostituita dalla seguente:

«c) un terzo viene ripartito a favore delle associazioni regionali in proporzione al fatturato complessivo delle cooperative associate a ciascuna associazione, quale si ricava dagli atti in possesso delle associazioni stesse e relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente alla domanda o al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo, ove per fatturato deve intendersi il valore della produzione di cui all'art. 2425, lettera A), del codice civile.».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Con riferimento alle domande di finanziamento relative all'esercizio 2006, la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres./2001, così come inserita dall'art. 1, deve essere presentata entro il 30 giugno 2006.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° aprile 2006, n. 099/Pres.

Regolamento per le spese in economia ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 2/2006 per la diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni con particolare riferimento alla legge regionale n. 13/2004. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria 2006) ed, in particolare, l'art. 8, comma 1, in base al quale l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni che reca disposizioni in materia di professioni;

Visti gli interventi previsti da tale legge regionale a favore dei professionisti, disciplinati da appositi regolamenti di attuazione;

Ravvisata l'opportunità di svolgere una diffusa e capillare attività di informazione in ordine ai contenuti della legge regionale n. 13/2004, avvalendosi delle risorse a tal fine stanziare nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

Ritenuto di adottare un apposito regolamento nel quale siano definiti criteri, modalità e termini per la gestione delle risorse assegnate, per le finalità indicate al punto che precede, al servizio competente in materia;

Visto il testo del «Regolamento per le spese in economia ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria 2006), per la diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni, con particolare riferimento alla legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni)» predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 624 di data 24 marzo 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per le spese in economia ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), per la diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni, con particolare riferimento alla legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° aprile 2006

ILLY

Regolamento per le spese in economia ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria 2006) per la diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni con particolare riferimento alla legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (interventi in materia di professioni).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le spese che la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca sostiene in economia ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) per la diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni con particolare riferimento alla legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Tipologie di spesa

1. Le spese disciplinate dal presente regolamento sono finalizzate all'acquisto ed alla produzione di materiale divulgativo, all'organizzazione di convegni, alla elaborazione di studi e ricerche finalizzati alla verifica del grado di diffusione della conoscenza della legge regionale n. 13/2004.

2. Rientrano tra le spese finalizzate all'acquisto ed alla produzione di materiale divulgativo quelle riferite a:

a) acquisto di lavori di stampa, lavori tipografici vari, fotocomposizione e simili, ideazioni grafiche, servizio di dattilo-scrittura e videoscrittura, composizioni e rilegatura testi, depliant, opuscoli, brochure, pubblicazioni destinati ad essere distribuiti agli operatori pubblici e privati, ai soggetti che interagiscono nel settore delle professioni, all'utenza;

b) acquisto di spazi giornalistici e radiotelevisivi.

3. Rientrano tra le spese per l'organizzazione di convegni quelle che si riferiscono a:

a) organizzazione e promozione di convegni, conferenze, incontri, seminari, manifestazioni, giornate di studio;

b) affitto ed abbellimento delle sedi adibite alle iniziative di cui alla lettera a), installazione di impianti microfonici, di registrazione e di videoproiezione;

c) stampa inviti, programmi, pubblicità televisiva e giornalistica, buste e materiale vario, documentazione, manifesti, locandine e simili, cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni;

d) servizi di trascrizione e di traduzione simultanea;

e) assistenza ed accoglienza, pranzi, buffet, coffee break, spese di ospitalità e rappresentanza, compensi ai relatori, rimborso spese viaggio e pernottamento.

4. Rientrano tra le spese per l'elaborazione di studi e ricerche quelle che si riferiscono a:

a) convenzioni con enti pubblici e privati, oppure esperti qualificati nella materia inerente le professioni;

b) affidamenti di incarichi di studio, ricerca, indagini e rilevazioni ad istituti pubblici o privati, studiosi ed esperti nel settore.

5. Eventuali ulteriori tipologie di spese, non analiticamente individuate ai commi precedenti, possono rientrare nelle previsioni di questo regolamento a condizione che sia dimostrata la loro attinenza all'attività di diffusione della conoscenza della legge regionale n. 13/2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Limiti d'importo

1. Le spese di cui all'art. 2 sono eseguite mediante il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti della disponibilità di bilancio.

2. L'importo di ogni singola spesa non può essere superiore a € 10.000,00, al netto dell'IVA.

3. Non è ammesso il frazionamento artificioso di fornitura di beni e di servizi, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite stabilito nel comma 2.

Art. 4.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore centrale dispone le spese di cui all'art. 2.

2. Il direttore di servizio competente autorizza un'apertura di credito a nome del dipendente di categoria non inferiore a D, che opera nel servizio nella veste di funzionario delegato.

3. Il funzionario delegato provvede all'esecuzione delle spese.

Art. 5.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. La richiesta di preventivi, di cui al comma 1, contiene la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, la riserva ad agire per il risarcimento degli eventuali danni, la riserva ad aggiudicare o meno la fornitura o il servizio ad insindacabile giudizio dell'amministrazione regionale, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria all'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta è effettuata su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati al comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono essere inviati via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 6.

Ricorso ad un determinato contraente

1. E consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, di specificità, oppure d'urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di € 5.000,00, al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene, oppure del servizio da acquisire sia fissato in modo univoco del mercato;

e) per l'affidamento di forniture e di incarichi destinati al completamento, o all'ampliamento di quelli esistenti, qualora il ricorso a soggetti diversi possa creare situazioni di difficoltà o d'incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), del comma 1, ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso, in relazione alla fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia.

Art. 7.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi è effettuata dal funzionario delegato, su ordine del direttore centrale, mediante lettera, buono d'ordine, o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'art. 5, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattata dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 8.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note d'addebito, che devono essere munite dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del funzionario delegato.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0288

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° aprile 2006, n. 0100/Pres.

Regolamento per le spese in economia, per la realizzazione del programma «Eures», nell'ambito della rete europea dei servizi per l'impiego, ai sensi dell'art. 57, comma 2, della legge regionale n. 18/2005. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro»;

Visto, in particolare, l'art. 57, comma 2, in base al quale la Regione promuove la costituzione di reti internazionali tra i servizi per l'impiego ed i corrispondenti servizi di altri Stati, per favorire la migliore conoscenza dei rispettivi mercati di lavoro, della legislazione e delle prassi amministrative in materia di lavoro e lo scambio di esperienze;

Atteso che, a tal fine, la Regione può concorrere al sostegno delle spese relative all'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della rete europea di servizi per l'impiego (European Employment Services);

Precisato che, per il raggiungimento degli obiettivi del programma Eures, la commissione europea ha formato delle apposite figure professionali, denominate Eures-Consiglieri, presenti in ogni Regione;

Atteso che nella Regione Friuli-Venezia Giulia sono presenti due Eures-Consiglieri rispettivamente presso i centri per l'impiego di Udine e di Gorizia e che tali operatori sono tecnicamente supportati da unità, presenti in tutti i centri per l'impiego, denominati «referenti Eures»;

Considerato che nel bilancio del corrente esercizio finanziario sono state allocate risorse per le finalità previste dall'art. 57, comma 2, della legge regionale n. 18/2005;

Ritenuto di adottare un regolamento nel quale siano definiti criteri, modalità e termini per la gestione delle risorse assegnate, ai fini dell'attuazione del programma Eures, al servizio competente in materia;

Visto il testo del «Regolamento per le spese in economia, per la realizzazione del programma Eures, nell'ambito della rete europea dei servizi per l'impiego, ai sensi dell'art. 57, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 622 del 24 marzo 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per le spese in economia, per la realizzazione del programma Eures, nell'ambito della rete europea dei servizi per l'impiego, ai sensi dell'art. 57, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° aprile 2006

ILLY

Regolamento per le spese in economia, per la realizzazione del programma «Eures», nell'ambito della rete europea dei servizi per l'impiego, ai sensi dell'art. 57, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le spese che la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca sostiene in economia per l'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della rete europea dei servizi per l'impiego con particolare riferimento al programma «Eures» in conformità a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 2.

Tipologie di spesa

1. Le spese disciplinate dal presente regolamento sono finalizzate all'acquisto ed alla produzione di materiale divulgativo, all'organizzazione di convegni, alla elaborazione di studi e ricerche ed alla formazione ed aggiornamento del personale assegnato al programma «Eures».

2. Rientrano tra le spese finalizzate all'acquisto ed alla produzione di materiale divulgativo quelle che si riferiscono a:

a) acquisto di lavori di stampa, lavori tipografici vari, foto-composizione e simili, ideazioni grafiche, servizio di dattilo-scrittura e videoscrittura, di traduzione ed interpretariato, composizioni e rilegatura testi, depliant, opuscoli, brochure, pubblicazioni destinati ad essere distribuiti agli operatori pubblici e privati, ai soggetti che interagiscono nel programma Eures, all'utenza;

b) acquisto di spazi giornalistici e radiotelevisivi.

3. Rientrano tra le spese per l'organizzazione di convegni quelle che si riferiscono a:

a) organizzazione e promozione di convegni, conferenze, incontri, seminari, manifestazioni, giornate di studio;

b) affitto ed abbellimento delle sedi adibite alle iniziative di cui alla lettera a), installazione di impianti microfonici, di registrazione e di videoproiezione;

c) stampa inviti, programmi, pubblicità televisiva e giornalistica, buste e materiale vario, documentazione, manifesti, locandine e simili, cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni;

d) servizi di trascrizione e di traduzione simultanea;

e) assistenza ed accoglienza, pranzi, buffet, coffee break, spese di ospitalità e rappresentanza, compensi ai relatori, rimborso spese viaggio e pernottamento.

4. Rientrano tra le spese per l'elaborazione di studi e ricerche quelle che si riferiscono a:

a) convenzioni con enti pubblici e privati, oppure esperti qualificati nei progetti Eures;

b) affidamenti di incarichi di studio, ricerca, indagini e rilevazioni ad istituti pubblici o privati, studiosi ed esperti nel settore.

5. Rientrano tra le spese per la formazione e l'aggiornamento quelle che si riferiscono a:

a) la partecipazione dei consulenti e referenti Eures a corsi specifici e specialistici, seminari, convegni ed iniziative volte alla necessaria formazione, aggiornamento, scambio di esperienze;

b) le iniziative formative ed informative volte alla promozione del programma «Eures», anche in collaborazione con operatori Eures stranieri. In tali iniziative sono comprese le spese di ospitalità, il rimborso di spese viaggio e pernottamento ed eventuali colazioni di lavoro;

c) l'acquisto di libri, riviste, quotidiani e pubblicazioni; anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on line, anche mediante abbonamento, quale strumento aggiuntivo necessario di lavoro.

6. Eventuali ulteriori tipologie di spese, non analiticamente individuate ai commi precedenti, possono rientrare nelle previsioni di questo regolamento a condizione che sia dimostrata la loro attinenza all'attività di realizzazione del programma «Eures».

Art. 3.

Limiti d'importo

1. Le spese di cui all'art. 2 sono eseguite mediante il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti della disponibilità di bilancio.

2. L'importo di ogni singola spesa non può essere superiore a € 10.000,00, al netto dell'IIVA.

3. Non è ammesso il frazionamento artificioso di fornitura di beni e di servizi, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite stabilito nel comma 2.

Art. 4.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore centrale dispone le spese di cui all'art. 2.

2. Il direttore di servizio competente autorizza un'apertura di credito a nome di un dipendente di categoria non inferiore a D, che opera nel servizio nella veste di funzionario delegato.

3. Il funzionario delegato provvede all'esecuzione delle spese.

Art. 5.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. La richiesta di preventivi, di cui al comma 1, contiene la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, la riserva ad agire per il risarcimento degli eventuali danni, la riserva ad aggiudicare o meno la fornitura o il servizio ad insindacabile giudizio dell'amministrazione regionale, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria all'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture, sono specificati i criteri di scelta avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta è effettuata su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati al comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono essere inviati via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 6.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, di specificità, oppure d'urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di € 5.000,00, al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene, oppure del servizio da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture e di incarichi destinati al completamento, o all'ampliamento di quelli esistenti, qualora il ricorso a soggetti diversi possa creare situazioni di difficoltà o d'incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), del comma 1, ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso, in relazione alla fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia.

Art. 7.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi è effettuata dal funzionario delegato, su ordine del direttore centrale, mediante lettera, buono d'ordine, o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'art. 5, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattata dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 8.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note d'addebito, che devono essere munite dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del funzionario delegato.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito.

Art. 9.

Gestione dei beni mobili

1. La gestione dei beni di cui all'art. 2 è affidata al vice segretario della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

Art. 10.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0289

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2006, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 1° giugno 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1993

1. Prima del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci), è inserito il seguente:

«01. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), e successive modificazioni.».

2. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

«5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall'art. 7 della legge n. 81 del 1991, e si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale, corrispondenti alle tre sezioni d'esame.».

3. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

«6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.».

4. Il comma 7-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

«7-bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore delle discipline alpine, del fondo e dello snowboard sono esentati dall'esame di selezione di cui al comma 6 per l'ammissione ai corsi di formazione. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono, altresì, esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione e dall'esame al fine dell'iscrizione nell'albo.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:

«b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui uno esperto nelle discipline alpine, uno nel fondo e uno nello snowboard, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal collegio regionale dei maestri di sci;».

2. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:

«*c*) tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla FISI».

3. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

«5. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica la Commissione è articolata in tre sottocommissioni, una per le discipline alpine, una per il fondo e una per lo snowboard».

4. La lettera *b*) del comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:

«*b*) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nelle discipline alpine, che fanno parte della commissione ai sensi del comma 3, lettere *b*) e *c*), e un esperto in didattica che fa parte della commissione ai sensi del comma 3, lettera *d*)».

5. La lettera *b*) del comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:

«*b*) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nel fondo, che fanno parte della commissione ai sensi del comma 3, lettere *b*) e *c*), e un esperto in didattica che fa parte della commissione ai sensi del comma 3, lettera *d*)».

6. Dopo il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è inserito il seguente:

«7-bis. La sottocommissione per lo snowboard è composta da:

a) l'esperto, designato dall'assessore regionale competente in materia, che la presiede;

b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nello snowboard, che fanno parte della commissione ai sensi del comma 3, lettere *b*) e *c*), e un esperto in didattica che fa parte della commissione ai sensi del comma 3, lettera *d*)».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 1993

1. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard».

2. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti della presente legge per «scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard» si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri per esercitare, in modo coordinato e continuativo, la loro attività professionale».

3. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci, della comunità montana e del comune competenti per territorio, autorizza l'apertura delle scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che può essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;

b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;

c) che la scuola abbia sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;

d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;

e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

f) che le scuole siano in grado di funzionare con l'organico minimo previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera *a*), responsabile dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico didattico;

h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;

j) che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non siano state autorizzate altre «scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard»; in tal caso l'autorizzazione all'apertura potrà essere concessa esclusivamente dalla giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti il collegio regionale dei maestri di sci, la comunità montana e il comune competenti per territorio e le associazioni economiche locali».

Art. 4.

Norma transitoria

1. I maestri di sci che abbiano conseguito la specializzazione nella disciplina dello snowboard, mediante la frequenza ad appositi corsi istituiti dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per acquisire il titolo di maestri di snowboard, se iscritti all'albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 3 della legge regionale n. 42 del 1993, dovranno frequentare un corso di almeno novanta ore, da organizzarsi a cura del collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia-Romagna.

Capo II

TITOLARITÀ DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 5.

Funzioni in materia ambientale

1. Le funzioni in materia ambientale conferite alle province e ai comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» sono confermate in capo ai medesimi enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati.

Capo III

ENTRATA IN VIGORE

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° giugno 2006

ERRANI

(Omissis)

06R0311

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2006, n. 6.

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 76 del 6 giugno 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, nello spirito dell'art. 45 della Costituzione e del proprio statuto, riconosce e promuove la funzione Sociale della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo per favorirne lo sviluppo nella società regionale.

Art. 2.

Finalità e obiettivi

1. La Regione sostiene tramite azioni ed attività delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»):

a) la conoscenza dei principi e della prassi cooperativa e del patrimonio anche storico che essa rappresenta per la società regionale;

b) la diffusione, l'accrescimento della cultura cooperativa, e in particolare la ricerca, la formazione e la sperimentazione negli ambiti della cultura della responsabilità sociale di impresa, della partecipazione nel governo dell'impresa, dello sviluppo sostenibile, dell'impegno nello sviluppo locale, della sussidiarietà;

c) programmi internazionali di cooperazione e sviluppo;

d) programmi di formazione cooperativa per i soci delle cooperative e nella cultura sociale anche nell'ambito della formazione scolastica e universitaria;

e) la crescita della partecipazione, secondo le diverse forme previste nella legislazione nazionale, nelle imprese cooperative e alle imprese cooperative;

f) la promozione di impegni e azioni per le pari opportunità nelle imprese e nel movimento cooperativo;

g) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative in tutti i settori, in particolare nell'ambito della cooperazione sociale, dei servizi sociali, culturali, ambientali; dell'aggregarsi di lavoro autonomo professionale; della soluzione di situazioni di crisi di imprese, della successione nella conduzione di impresa; per lo sviluppo di politiche attive del lavoro e la promozione di azioni di contrasto alle forme di precarietà, così come previsto anche dalla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

h) la promozione di iniziative per la informazione, tutela e partecipazione di consumatori e utenti, anche in riferimento alla riconoscibilità della formazione del prodotto e della sua qualità, della sostenibilità ambientale e sicurezza del suo ciclo di vita, di valorizzazione delle biodiversità;

i) impegni di responsabilità sociale del movimento e delle imprese cooperative nello sviluppo territoriale.

2. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale.

Capo II

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 3.

Consulta della cooperazione

1. Ai fini e per le attività indicate nella presente legge e fermo restando quanto previsto dallo statuto della regione Emilia-Romagna in ordine a partecipazione, informazione e consultazione dell'associazionismo, nonché le funzioni dell'organo previsto all'art. 59 dello statuto, è istituita presso la presidenza della giunta regionale la consulta della cooperazione. Essa è composta:

a) dal Presidente della Regione o da un suo delegato che la presiede;

b) da sei rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale;

c) da tre membri esperti designati dalla giunta regionale.

2. Alle riunioni della consulta partecipano gli assessori regionali competenti per le materie in discussione.

3. I membri della consulta sono nominati con decreto del presidente della regione.

4. La consulta è convocata dal presidente, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5.

5. Il funzionamento della consulta è disciplinato da un apposito regolamento approvato con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente.

Art. 4.

Compiti della Consulta

1. La consulta della cooperazione esprime pareri alla giunta regionale in merito allo sviluppo della cooperazione, alle politiche economiche e sociali che coinvolgono o possono coinvolgere la cooperazione.

2. In particolare la consulta si esprime:

a) in merito al coinvolgimento della cooperazione nei programmi e progetti regionali e territoriali che possono trarre contributo dall'esperienza cooperativa;

b) su proposte di legge e regolamenti della giunta regionale o dell'assemblea legislativa in materia di cooperazione;

c) in merito ai possibili interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo delle relazioni tra la Regione, le istituzioni locali e il sistema regionale della cooperazione.

3. La consulta esamina le proposte progettuali pervenute inerenti ai programmi integrati di cui all'art. 7, comma 3, ai fini della stipulazione degli accordi ivi previsti per la loro realizzazione.

4. La consulta elabora un rapporto biennale sullo stato della cooperazione, sulle relative prospettive di sviluppo e sulle iniziative svolte in applicazione della presente legge. Gli esiti della funzione di osservatorio svolta dalla Regione, di cui all'art. 5, costituiscono, di regola, la base per l'elaborazione del rapporto. Tale rapporto verrà pubblicamente presentato in un'apposita conferenza regionale della cooperazione; essa è finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia e nel territorio regionale, ed il rafforzamento dei rapporti tra la cooperazione ed i soggetti istituzionali.

Art. 5.

Funzioni di osservatorio

1. La Regione svolge funzioni di osservatorio sulla cooperazione in Emilia-Romagna, con lo scopo di raccogliere ed elaborare informazioni di tipo economico, storico e sociologico sullo stato e sullo sviluppo della cooperazione regionale. Per lo svolgimento di tali funzioni la Regione può definire accordi o convenzioni con unioncamere, associazioni cooperative di cui all'art. 2, organizzazioni sindacali.

2. Gli esiti delle funzioni di osservatorio costituiscono, di regola, la base per la elaborazione, da parte della consulta di cui agli articoli 3 e 4, del rapporto biennale sullo stato della cooperazione.

Art. 6.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della «Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola»

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore e unitamente alle associazioni cooperative, all'istituzione della «Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola», da costituire con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la fondazione abbia lo scopo di:

a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari riguardanti il movimento cooperativo;

b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo.

3. I diritti della Regione Emilia-Romagna inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal presidente della giunta regionale o da un assessore all'uopo delegato.

4. I rappresentanti della Regione Emilia-Romagna negli organi della fondazione sono nominati dal Presidente della Regione, in conformità alle normative regionali vigenti e secondo i criteri che saranno stabiliti nello statuto della fondazione stessa.

5. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio e può contribuire all'attività della fondazione con un contributo finanziario che sarà stabilito dalla legge di bilancio.

Capo III

INTERVENTI DELLA REGIONE

Art. 7.

Sostegno a «Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa»

1. La Regione Emilia-Romagna sostiene iniziative rivolte allo sviluppo e alla promozione cooperativa, secondo le finalità e gli obiettivi indicati all'art. 2.

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la stipula di appositi «Accordi», da sottoscrivere con le associazioni di rappresentanza regionali di cui all'art. 2, finalizzati alla realizzazione di «Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa». Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di enti locali, Camere di commercio, Università, Fondazioni bancarie, altri enti; hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e procedure indicati ai commi 3 e 4.

3. In coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, la giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità ed i criteri per l'elaborazione e presentazione delle proposte progettuali inerenti ai programmi integrati di cui al comma 2, nonché i criteri di valutazione e selezione dei Programmi stessi. Tra i criteri sarà considerato il coinvolgimento, nell'elaborazione e definizione delle proposte progettuali, delle imprese cooperative aderenti.

4. La giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, stabilisce i criteri e le procedure per la stipulazione degli accordi di cui al comma 2.

Art. 8.

Strumenti finanziari di sostegno e sviluppo della cooperazione

1. La Regione, al fine di promuovere il sostegno e lo sviluppo degli investimenti delle imprese cooperative, la capitalizzazione e l'accesso al credito delle stesse, nonché l'incremento della partecipazione dei soci, l'ingresso di nuovi soci nelle imprese cooperative, sostiene ed utilizza specifici strumenti finanziari.

2. In particolare, la Regione, in coerenza con quanto previsto nella legislazione regionale vigente, nel programma regionale per le attività produttive e negli altri documenti di programmazione regionale, può attuare:

a) interventi per attivare garanzie, contro garanzie, con garanzie, tramite la costituzione di appositi fondi, per sostenere le iniziative di accesso al credito indicate alle lettere b) e c) e per favorire iniziative di finanziamento volte all'incremento della partecipazione dei soci nelle imprese cooperative e/o all'ingresso di nuovi soci; o all'attività di cooperative nate da crisi aziendali secondo le norme specificatamente previste dalle leggi;

b) interventi di finanziamento agevolato, come previsto nel piano triennale delle attività produttive, e attraverso un fondo di rotazione;

c) interventi a sostegno delle attività del consorzio fidi costituito ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22, (disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione).

3. Le modalità di costituzione e gestione dei fondi per gli interventi di cui al comma 2, nonché la loro dotazione finanziaria sono stabiliti dalla giunta regionale.

4. La giunta, inoltre, in relazione a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, con propri provvedimenti, definisce:

a) le modalità di impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione dei fondi per gli interventi di cui al comma 2, stabilendo che una parte della dotazione finanziaria e degli interventi dei fondi stessi debba essere specificamente riservata al settore delle cooperative sociali;

b) le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 2, nonché gli obiettivi, i criteri e le caratteristiche degli interventi in essi previsti;

c) i contenuti e le modalità di formulazione delle domande di accesso agli interventi dei fondi di cui al comma 2, nonché i criteri di priorità per la selezione degli interventi;

d) le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di accesso agli interventi dei fondi di cui al comma 2.

Art. 9.

Promozione cooperativa

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive e in particolare con le misure previste a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali, concede, sulla base di criteri definiti con propri provvedimenti dalla giunta regionale, contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le opere di sviluppo progettuale e di primo impianto, in particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e per progetti e programmi di particolare valore sociale, nonché per le cooperative costituite per l'uscita da situazioni di crisi aziendale. La Regione riconosce priorità nella selezione degli interventi alle cooperative in prevalenza composte da giovani, donne, secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno), e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (azioni positive per l'imprenditoria femminile), immigrati.

2. La Regione inoltre, per le finalità di cui alla presente legge, può cofinanziare progetti di intervento nel territorio regionale predisposti dagli enti gestori dei fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, (nuove norme in materia di società cooperative), secondo quanto disciplinato nella stessa legge e sulla base di criteri definiti dalla giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente.

3. La Regione favorisce e sostiene il finanziamento delle iniziative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, (provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

1. I finanziamenti rivolti allo sviluppo della cooperazione di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto dei limiti, dei criteri e delle procedure previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 11.

Clausola valutativa

1. Salvo quanto previsto nell'art. 4, l'assemblea legislativa esercita, secondo quanto definito nell'art. 53 dello statuto della Regione Emilia-Romagna, il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dagli interventi effettuati in attuazione degli articoli 7, 8 e 9, con particolare riferimento al grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti.

Capo IV

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12.

Abrogazioni

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale n. 22 del 1990, sono abrogati.

2. La legge regionale 17 marzo 1980, n. 17, (promozione e sviluppo della cooperazione), è abrogata.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge l'amministrazione regionale farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 giugno 2006

ERRANI

(*Omissis*)

06R0308

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2006, n. 7.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 76 del 6 giugno 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente capoverso:

«L'assegnazione alle strutture speciali della giunta regionale o dell'assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'assemblea legislativa o della giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.».

2. Il comma 11 dell'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

«11. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 giugno 2006

ERRANI

(*Omissis*)

06R0309

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2006, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 (centro per lo studio e la prevenzione oncologica (CSPO). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 10 del 31 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 52/2000

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 52, modificato dalla legge regionale 12 maggio 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:

«2. La revoca della personalità giuridica è comunque disposta qualora il procedimento di riconoscimento del CSPO, quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, non si concluda entro il 31 dicembre 2007.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 marzo 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 marzo 2006.

(*Omissis*)

06R0293

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2006, n. 12.

Norme in materia di polizia comunale e provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 12 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne sul territorio regionale l'efficace espletamento da parte di comuni e province.

2. Agli enti locali diversi da comuni e province si applicano le disposizioni di cui al capo I della presente legge, nei limiti delle competenze loro attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 2.

Strutture e funzioni di polizia locale

1. Gli addetti alle strutture di polizia locale istituite ai sensi dell'art. 1 provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell'ente locale;

b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza;

d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.

2. Gli operatori delle strutture di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato.

3. Il personale della polizia locale deve possedere tutti i requisiti previsti per lo svolgimento di tutte le funzioni stabilite dalla legge.

4. Per la selezione del personale da destinare alle strutture di polizia municipale e provinciale, sono individuate modalità di verifica del possesso dei requisiti di natura psichica e fisica previsti dalla legislazione in materia.

Art. 3.

Principi organizzativi

1. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento e l'organizzazione delle strutture di polizia locale.

2. La struttura di polizia locale consiste nella organizzazione di persone e mezzi disposta da ciascun ente locale con modalità tali da garantire su tutto il territorio l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del proprio territorio.

3. Il sindaco o il presidente della provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attività di polizia amministrativa locale.

4. Gli operatori di polizia locale svolgono stabilmente le attività ed i compiti previsti dalla presente legge anche negli enti ove prestano servizio un solo addetto.

5. I distacchi e i comandi ad altro ente sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.

6. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge in uniforme le attività ad esso inerenti, salvo i casi in cui il regolamento dell'ente preveda diversamente.

Art. 4.

Gestione associata

1. Più comuni possono provvedere alla gestione associata delle strutture di polizia municipale nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. I comuni interessati definiscono:

a) i contenuti essenziali delle attività da svolgere in forma associata;

b) le modalità di esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3, da parte del sindaco di ciascun comune e i rapporti con il responsabile della struttura in forma associata;

c) l'organo che esercita l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sull'espletamento delle attività nell'intero del territorio interessato;

d) i criteri della gestione amministrativa e finanziaria della struttura associata e le modalità di ripartizione delle entrate e delle spese.

3. L'atto associativo, nel caso in cui istituisca l'ufficio comune di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato con decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, può definire il regolamento unitario della struttura ovvero affidare l'adozione del regolamento all'ente responsabile della gestione associata, in conformità al medesimo atto associativo ed agli indirizzi dell'organismo associativo.

4. La giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità Toscana), definisce annualmente fino al limite massimo del 15 per cento dello stesso stanziamento, le risorse da destinare all'incentivazione delle gestioni associate di polizia locale costituite ai sensi della vigente normativa.

Art. 5.

Competenza territoriale

1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall'insieme degli enti associati.

2. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale può compiere fuori dal territorio di competenza:

a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;

b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) le missioni per rinforzare altre strutture di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli apposti piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto.

Art. 6.

Strumenti di autotutela

1. I comuni e le province, con regolamento, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla possibile dotazione delle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell'incolumità personale; tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.

2. Il regolamento regionale di cui all'art. 12 della presente legge provvede all'individuazione dei presidi difensivi di cui al comma 1 nonché alla disciplina generale delle loro modalità di impiego e assegnazione con previsione di specifico addestramento all'uso.

Art. 7.

Collaborazione con associazioni di volontariato

1. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e successive modificazioni, per realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

2. In ogni caso, i volontari:

- a) svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative degli addetti alle strutture di polizia locale;
- b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli addetti alle strutture di polizia locale;
- c) possiedono i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;
- d) sono adeguatamente assicurati.

3. Le eventuali uniformi e segni distintivi utilizzati dai volontari devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con uniformi e segni distintivi della polizia municipale e provinciale.

Art. 8.

Servizi per conto di terzi

1. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale, che comportino l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

- a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti;
- b) manifestazioni pubbliche.

2. Sono esenti dal pagamento le attività richieste dalle amministrazioni pubbliche.

Capo II

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 9.

Supporto tecnico

1. La Regione promuove l'esercizio omogeneo delle funzioni inerenti le attività di polizia locale mediante:

- a) valutazioni e indicazioni tecniche sull'organizzazione e lo svolgimento delle attività di polizia locale;

b) il sostegno all'attività tramite la definizione di modelli operativi uniformi.

2. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzate:

- a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;
- b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale.

3. La Regione promuove, in collaborazione con gli enti locali, l'istituzione e l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale sull'intero territorio regionale.

Art. 10.

Attività formativa

1. La Regione programma e realizza le attività formative di propria competenza di cui agli articoli 17 e 20 nelle forme previste dalla legislazione regionale in materia.

2. La Regione, previa valutazione del fabbisogno formativo sulla base delle indicazioni degli enti locali e sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori, definisce i contenuti generali uniformi dei programmi formativi per le diverse figure professionali del personale addetto alle strutture di polizia locale.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere programmate e realizzate in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che può prevedere la gestione delle attività da parte degli enti medesimi e l'attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie.

4. Fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale può autorizzare gli enti locali, singoli o associati, allo svolgimento delle attività formative di propria competenza, verificandone la corrispondenza alle disposizioni regionali.

Art. 11.

Strumenti di comunicazione

1. La giunta regionale definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di comunicazione in dotazione a ciascuna struttura di polizia locale in modo da consentirne la reciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale.

Art. 12.

Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento

1. Con regolamento regionale sono disciplinati:

- a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
- b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Toscana;
- c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
- d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;
- e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;
- f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'art. 6 e loro modalità di impiego;
- g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

Art. 13.

Conferenza tecnica regionale

1. Al fine di acquisire elementi utili per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9, comma 1, e per la predisposizione del regolamento di cui all'art. 12, la giunta regionale organizza periodicamente la conferenza tecnica regionale sulla polizia locale.

2. Alla conferenza partecipano i responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.

3. La partecipazione agli incontri di cui al comma 1 non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

Capo III

I CORPI DI POLIZIA LOCALE

Art. 14.

Corpo di polizia municipale

1. I comuni, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 possono istituire corpi di polizia municipale.

2. I comuni istituiscono il corpo di polizia municipale nel rispetto delle seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:

a) organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi e organizzazione di un terzo turno di vigilanza ordinaria sul territorio in servizio serale-notturno per almeno centoventi giorni, anche non consecutivi, per ogni anno solare;

b) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio, attiva tutti i giorni dell'anno;

c) organizzazione di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa locale nell'arco delle ventiquattro ore, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza;

d) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali con danni alle persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano ed organizzazione dell'eventuale attivazione del servizio per almeno un turno serale-notturno, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza.

3. I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano un'organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall'ente locale di appartenenza.

4. La Regione promuove l'istituzione e sostiene l'attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui al presente articolo, mediante i finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 38/2001, relativi alle funzioni di polizia locale.

Art. 15.

Corpo di polizia provinciale

1. Le province, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, istituiscono corpi di polizia provinciale.

2. I corpi di polizia provinciale svolgono prioritariamente compiti di polizia ambientale, oltre a tutte le competenze affidate dalle vigenti disposizioni legislative.

3. Le province possono promuovere specifici accordi con i comuni per attivare forme di collaborazione tra corpi di polizia provinciale e strutture di polizia municipale nel territorio di competenza, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di cui all'art. 2.

4. La Regione sostiene l'attività dei corpi di polizia provinciale mediante i finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 38/2001, relativi alle funzioni di polizia locale.

Art. 16.

Organizzazione del corpo di polizia municipale e provinciale

1. Il corpo di polizia municipale e provinciale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, si articola nelle seguenti figure professionali:

a) comandante, con funzioni di responsabile del corpo;

b) addetti al coordinamento e controllo, tra i quali possono essere individuati uno o più vicecomandanti;

c) agenti.

Art. 17.

Comandante del corpo di polizia municipale e provinciale

1. Il comandante dirige lo svolgimento delle attività di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all'art. 3, comma 1.

2. Il comandante attua gli indirizzi dati dal sindaco o dal presidente della provincia ai sensi dell'art. 3, comma 3, ed è responsabile verso il sindaco o il presidente della organizzazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo del personale appartenente al corpo.

3. La funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.

4. Allo scopo di garantire la competenza tecnico-professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, qualora non venga effettuata una selezione concorsuale finalizzata alla copertura del ruolo, l'affidamento dell'incarico comporta la frequenza del corso regionale obbligatorio di formazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera a).

Capo IV

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Art. 18.

Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale

1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale possiede una professionalità adeguata alle funzioni svolte.

2. La professionalità è assicurata tramite:

a) una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;

b) la partecipazione ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto dell'arma, il personale addetto alle strutture di polizia locale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Art. 19.

Formazione e aggiornamento periodico

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, con regolamento regionale sono disciplinati:

a) il corso di formazione specifica per comandante dei corpi di polizia municipale e provinciale di cui all'art. 17;

b) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici di prima formazione;

c) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;

d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi.

2. Il regolamento disciplina altresì i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.

Art. 20.

Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti

1. Durante il periodo di prova è obbligatoria la frequenza di un corso di prima formazione programmato e realizzato ai sensi dell'art. 10, con verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso il personale può essere adibito al servizio attivo.

2. In caso di assunzione tramite corso concorso, la partecipazione allo stesso equivale, agli effetti di cui al presente articolo, alla frequenza del corso di prima formazione a condizione che i contenuti del corso siano conformi a quanto definito dalla Regione ai sensi dell'art. 19.

Art. 21.

Formazione degli agenti assunti a tempo determinato

1. Il personale assunto a tempo determinato è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione presso l'ente di appartenenza, secondo il programma definito dal regolamento di cui all'art. 19.

2. Il personale che abbia già prestato, anche temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla struttura di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui al comma 1.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE, DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 22.

Obblighi di collaborazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a fornire alle strutture regionali competenti ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti.

Art. 23.

Norma transitoria

1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli articoli 12 e 19 entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni regionali degli enti locali, la commissione regionale per le pari opportunità e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, nei comuni che non si fossero adeguati alle disposizioni di cui all'art. 14, le strutture di polizia municipale assumono denominazione diversa da quella di corpo, fatti salvi, per il personale in esse inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già attribuiti e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.

3. Gli enti locali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 12, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di quest'ultimo.

4. L'adeguamento da parte degli enti locali alla presente legge costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 38/2001 relativi alle funzioni di polizia locale.

Art. 24.

Disposizione finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2006, sono stimati in € 500.000,00 per l'anno 2006 e in € 440.000,00 per l'anno 2007.

2. Al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005/2007, annualità 2006 e 2007, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2006

in diminuzione: Upb 741 «Fondi - spese correnti», per € 500.000,00;

in aumento: Upb 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunità Toscana - spese correnti», per € 500.000,00;

Anno 2007

in diminuzione: Upb 741 «Fondi - spese correnti», per € 440.000,00;

in aumento: Upb 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunità Toscana - spese correnti», per € 440.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 25.

Abrogazioni

1. La legge regionale 9 marzo 1989, n. 17 (norme in materia di polizia municipale) è abrogata.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 12 è abrogata la legge regionale 18 novembre 1998, n. 82 (caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione dei servizi di polizia locale).

Art. 26.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 65/1997

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 1° agosto 1997, n. 65 (istituzione dell'ente per la gestione del «parco regionale delle Alpi Apuane». Soppressione del relativo consorzio), le parole «le disposizioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1989 e successive modificazioni, concernente le norme in materia di polizia municipale» sono sostituite dalle seguenti: «le vigenti disposizioni regionali in materia di polizia municipale e provinciale».

Art. 27

Clausola valutativa

1. Il consiglio regionale procede annualmente alla valutazione delle modalità attuative e dei risultati conseguiti dalla presente legge per quanto attiene:

a) all'approvazione, da parte degli enti interessati, dei regolamenti di cui all'art. 3, comma 1;

b) all'attività di formazione e aggiornamento professionale del personale di polizia locale;

c) all'incentivazione delle gestioni associate di polizia locale di cui all'art. 4, comma 4.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la relazione generale presentata entro il 30 giugno di ogni anno dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2001 dà specificatamente conto dei dati e delle informazioni necessarie per la valutazione di cui alle lettere a) e b).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 aprile 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 2006.

00R0294

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2006, n. 13.

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 12 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALI

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo è disciplinato con

regolamento regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il regolamento regionale individua per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1:

- a) i tipi di dati che i soggetti indicati possono trattare;
- b) i tipi di operazioni eseguibili su tali dati.

Art. 2.

Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del consiglio regionale

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dal consiglio regionale è disciplinato con regolamento dello stesso consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 6, dello statuto.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 aprile 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 2006.

06R0295

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 7 0 1 *

€ **2,00**